

## **PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE**

### **PARTE PRIMA: PROCESSO CIVILE**

#### **PRINCIPI GENERALI**

##### **1. Puntualità**

**1.1.** Sia il giudice che i difensori porranno la massima cura nel rispetto dell'orario fissato per l'inizio dell'udienza. In particolare le udienze fissate *ad horas* per incombenti di non breve durata (ex art. 183 c.p.c., udienze prove, conferimenti di incarico al consulente d'ufficio ecc.) inizieranno all'orario stabilito con un breve margine di tolleranza non superiore a quindici minuti anche in assenza di uno dei procuratori, previa telefonata di cortesia da parte dell'avvocato presente.

**1.2.** Per le udienze di trattazione in senso stretto, la puntualità si riterrà rispettata ove la trattazione della causa possa essere effettuata entro un'ora dall'orario stabilito.

##### **2. Impedimento del giudice o dei difensori**

**2.1.** Il giudice, in caso di impossibilità a tenere l'udienza già fissata, differirà l'udienza con congruo anticipo, assicurandone la tempestiva comunicazione da parte della cancelleria (con particolare riguardo ai casi di udienze istruttorie con audizione testi o giuramento consulente).

**2.2.** Gli avvocati costituiti, in caso d'impossibilità a presenziare in udienza, assicurano la sostituzione con un collega a conoscenza degli adempimenti da compiersi nel corso dell'udienza. Per la prima udienza di comparizione e di trattazione nonché per le udienze di assunzione delle prove la nomina a sostituto dovrà essere conferita per iscritto, ai sensi dell'art. 9, 3° comma, ord. forense, ed il sostituto nominato dovrà essere a conoscenza della causa in modo da consentirne l'adeguata trattazione.

**2.3.** Nel caso di richiesta di rinvio formulata da una sola parte il richiedente si farà carico di inviare copia dell'istanza alle controparti, e queste sono tenute a far conoscere la rispettiva presa di posizione tempestivamente al richiedente e al giudice.

### **3. Conoscenza della causa**

**3.1.** I giudici e i difensori, anche quali sostituti, avranno cura di giungere all'udienza con una conoscenza della causa adeguata agli incumbenti previsti, in modo che:

- a) sia assicurata l'effettiva trattazione, in udienza, delle questioni rilevanti per il giudizio,
- b) il giudice possa esercitare fruttuosamente i poteri di cui all'articolo 185 c.p.c.,
- c) sia privilegiata la decisione in udienza delle questioni processuali e sostanziali sollevate dalle parti.

### **4. Segnalazioni di cortesia**

**4.1.** I difensori segnaleranno tempestivamente al giudice ed al consulente eventualmente nominato:

- a) l'avvenuta transazione stragiudiziale della controversia,
- b) le cause provenienti da rinvio ai sensi dell'art. 309 c.p.c. che non andranno cancellate ma effettivamente trattate,
- c) qualsiasi altro motivo ostativo ad un'effettiva trattazione della causa.

**4.2.** Se la transazione della vertenza è raggiunta prima della scadenza del termine per il deposito di memoria di replica ex art. 190 c.p.c., i difensori potranno depositare istanza al giudice affinché rimetta la causa a ruolo al fine di consentire l'estinzione del giudizio.

**4.3.** Ove nel corso dell'udienza si preveda un significativo ritardo dell'orario di chiamata delle cause successive dovuto al protrarsi della trattazione di altre cause od a motivi contingenti, il giudice ne darà tempestiva comunicazione agli avvocati ed alle parti in attesa, comunicando il presumibile nuovo orario di chiamata della causa.

### **5. Utilizzo strumenti informatici**

**5.1.** L'utilizzo diffuso delle nuove tecnologie da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo civile - avvocati, giudici, personale delle cancellerie - costituisce valido supporto al processo civile, pertanto, fermo quanto previsto dalle norme di rito, gli avvocati si impegnano all'invio per e-mail delle conclusioni precisate all'udienza ed in atti di causa, e ove richiesto, all'allegazione degli atti con supporto informatico, ed il personale di cancelleria si impegna alle comunicazioni tramite e-mail, salvo quanto oltre previsto per i provvedimenti decisori nei procedimenti d'urgenza-cautelari-possessori.

**5.2.** L'avvocato destinatario è tenuto a dare immediata conferma della ricezione delle informazioni pervenute via e-mail.

**5.3.** L'indirizzo telematico dei magistrati e funzionari di cancelleria è costituito da:  
*nome.cognome@giustizia.it*

## **6. Traduzione nei processi bilingui**

**6.1.** Nei processi bilingui i procuratori che nomineranno un sostituto per la partecipazione alle udienze avranno cura, se del caso, di autorizzarlo per iscritto a rinunciare alla traduzione dell'emanando provvedimento del giudice.

## **7. Principi a tutela della maternità e della prole**

**7.1.** Il giudice, nel fissare le udienze, terrà adeguatamente conto di prevedibili futuri impedimenti connessi allo stato di gravidanza delle avvocate e di segnalate gravi necessità dei figli, soprattutto se riferite ai primi mesi di vita dei medesimi.

## **REGOLE PROCESSUALI CONDIVISE**

### **8. Atto di citazione**

**8.1.** Gli avvocati inseriranno in atto di citazione oltre a quanto indicato nell'art. 163, 3° comma, n. 7, c.p.c. anche un avvertimento che per il carattere grafico e per la chiarezza delle parole utilizzate, renda evidente a parte convenuta la necessità di rivolgersi al più presto ad un avvocato per la predisposizione della difesa, mediante la seguente o analoga formula

*"si segnala al convenuto (nome e cognome)l'opportunità di rivolgersi senza ritardo ad un difensore per consentirgli di costituirsi in giudizio mediante il deposito di un atto scritto entro il termine di venti giorni prima dell'udienza suindicata, con l'avvertimento che il mancato rispetto di quel termine comporta gravi limitazioni al diritto di difesa e le decadenze di cui all'art. 167, 2° e 3° comma c.p.c."*

### **9. Iscrizione a ruolo**

**9.1.** Gli avvocati cureranno la compilazione completa e corretta della nota d'iscrizione a ruolo e depositeranno la cartolina di ricevimento della notifica dell'atto di citazione, ove non disponibile all'atto dell'iscrizione, alla prima udienza davanti al magistrato (nuovo art. 183 c.p.c.).

**9.2.** La cancelleria provvederà all'iscrizione a ruolo del fascicolo anche solo con la velina dell'atto di citazione e curerà l'immediata trasmissione del fascicolo al Presidente del Tribunale, per la sollecita assegnazione alla sezione, ed al Presidente di Sezione, per la

sollecita assegnazione al giudice istruttore, ed infine al magistrato designato, per l'esame del fascicolo ed i provvedimenti di cui all'art. 168 bis, 5° co. c.p.c.

#### **10. Differimento dell'udienza ex art. 168 bis, 5° comma, c.p.c.**

**10.1.** Il giudice disporrà il differimento della prima udienza ai sensi dell'art. 168 bis, 5° comma, c.p.c., nei limiti del possibile *ad horas* - tenendo conto della verosimile durata di ciascuno degli incumbenti e assicurando in ogni caso ad ogni causa un adeguato spazio di interlocuzione con i difensori - permettendo così un'efficiente organizzazione del calendario del giudice pur rimanendo entro il giorno fissato dall'attore.

**10.2.** La cancelleria curerà la sollecita comunicazione via telefax o per posta elettronica alle parti costituite del differimento disposto dal giudice ex articolo 168 bis, 5° comma, c.p.c., e trasmetterà al magistrato i fascicoli delle nuove cause con anticipo di due settimane sull'udienza fissata, al fine di permettere una buona conoscenza degli argomenti da trattare.

#### **11. Orari d'udienza**

**11.1.** Per i giorni di udienza destinati alla celebrazione delle udienze di prima comparizione e trattazione della causa, il giudice provvederà a raggruppare le pratiche omogenee a seconda del tipo di trattazione prevista (udienze di conferimento incarico ai consulenti, udienze di prevista minor durata di cd. trattazione in senso stretto, udienze di comparizione parti ex art. 183 c.p.c.).

#### **12. Costituzione in giudizio e allegazione di documenti**

**12.1.** L'eventuale richiesta di chiamata di terzo da parte del convenuto dovrà essere evidenziata e redatta, in forma di istanza al giudice, anche su foglio separato.

**12.2.** I documenti prodotti dovranno essere numerati progressivamente e descritti singolarmente in calce all'atto cui sono allegati e contestualmente al deposito verrà aggiornato l'indice originario; i criteri di cui sopra verranno rispettati anche in caso di produzione di documenti in udienza.

**12.3.** All'atto della costituzione in cancelleria gli avvocati depositeranno, a disposizione della controparte, copia dei documenti allegati all'atto di costituzione o alle successive memorie, salvo i casi di produzione documentale particolarmente ingente. Qualora la costituzione o la produzione documentale avvenga in udienza, gli avvocati saranno tenuti a mettere a disposizione della controparte le copie di tutti i documenti depositati.

**12.4.** Il fascicolo di parte verrà formato in modo tale da consentire una agevole consultazione ed estrazione dei documenti.

**13. La nuova udienza ex art. 183 c.p.c.**

**13.1.** Le attività di cui all'art. 183 c.p.c. si esauriscono tendenzialmente in un'unica udienza. Il rinvio della prima udienza sarà disposto con l'ordinanza solo in caso di effettiva necessità, come per esempio per necessità di rinnovo notifica o rinnovazione della citazione, regolarizzazione di difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione, integrazione del contraddittorio, chiamata in causa (laddove la richiesta del convenuto fosse sfuggita al controllo precedente la prima udienza) riunione di cause e simili, oppure quando i procuratori delle parti congiuntamente prospettino ipotesi di accordo stragiudiziale con conseguente abbandono della lite.

**14. Memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c.**

**14.1.** Nelle memorie istruttorie sarà contenuta:

- a) la precisa e dettagliata indicazione di tutti i nuovi documenti depositati,
- b) una chiara, completa e definitiva indicazione di tutti i mezzi istruttori di cui si intende effettivamente ottenere l'ammissione, senza rinvii a precedenti atti di causa, articolando i nuovi mezzi istruttori e riassumendo quelli già articolati nei precedenti atti e verbali di causa, evitando di reiterare quelle non più attuali secondo un giudizio di rilevanza che tenga conto dell'interrogatorio libero delle parti e delle eventuali produzioni documentali intervenute e/o delle eccezioni svolte dalle parti,
- c) eventualmente, una distinta sezione, separata da quella dedicata alle istanze istruttorie e graficamente ben distinguibile da questa, contenente deduzioni in merito all'ammissibilità dei mezzi di prova articolati dalla controparte.

**14.2.** L'articolazione della prova orale sarà il più possibile chiara, accurata, sintetica e precisa. In particolare, si eviteranno i capitoli di prova eccessivamente lunghi, il richiamo del contenuto di precedenti atti di causa ed ogni riferimento ad elementi o circostanze diverse dai meri fatti da provare.

**14.3.** Per ciascun capitolo di prova saranno indicati i testi da interrogare, avendo cura di indicare, per testi che si sappiano o si suppongano informati su circoscritti argomenti, gli specifici capitoli ai quali potrà essere limitata la loro escussione.

**14.4.** In caso di richiesta di interrogatorio formale, i capitoli formulati ai fini di tale mezzo di prova saranno separati e dovranno avere carattere confessorio.

**14.5.** In caso di riduzione della lista testimoniale il giudice specificherà che il numero dei testimoni limitato (a uno, a due ..) si riferisce a ciascun capitolo a scelta della parte.

## **15. Ammissione dei mezzi istruttori ed attività istruttoria**

**15.1.** Contestualmente all'assegnazione dei termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c., il giudice fisserà udienza successiva alla scadenza dei suddetti termini, salvo che nelle cause contumaciali, al fine di consentire alle parti una presa di posizione sulle ultime memorie scambiate e di permettere al giudice l'organizzazione del suo lavoro.

**15.2.** I giudici concentreranno l'attività istruttoria nell'arco di poche udienze il più possibile ravvicinate nel tempo.

**15.3.** Se previsto nell'ordinanza, previo accordo con controparte, i difensori citeranno i testi ad orari scaglionati.

**15.4.** Gli avvocati provvederanno alla citazione dei testi con congruo anticipo con la notifica di un atto che contenga - in forma chiara e semplice - l'avvertimento che il giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, potrà condannare la persona citata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore ad € 100,00 e non superiore ad € 1.000,00 e di disporre l'accompagnamento coattivo del teste, ai sensi del novellato art. 103, disp.att. c.p.c.

**15.5.** Gli avvocati, nella convocazione dei testi o delle parti, avranno cura di indicare il nominativo del giudice davanti al quale dovranno comparire nonché di specificare, in maniera quanto più possibile completa, l'ubicazione dell'aula o dello studio del giudice ove avrà luogo l'udienza.

## **16. Redazione del verbale d'udienza**

**16.1.** Il verbale d'udienza verrà redatto dal giudice, ovvero - per le verbalizzazioni delle richieste degli avvocati - direttamente dagli stessi.

**16.2.** Sarà ammessa l'allegazione da parte degli avvocati di note al verbale d'udienza in formato uso bollo e forma decorosa. L'avvocato predisporrà copia per le controparti.

**16.3.** All'udienza di precisazione delle conclusioni gli avvocati formuleranno le conclusioni per esteso, preferibilmente su foglio separato.

**16.4.** All'atto del deposito delle comparse conclusionali, i difensori invieranno le conclusioni già precisate all'indirizzo di posta elettronica comunicato dal giudice.

## **17. Provvedimenti del giudice**

**17.1.** Il giudice firmerà i propri provvedimenti in modo leggibile, avendo cura di indicare sempre anche il proprio nominativo a mezzo di timbro o in formato “stampatello”.

**17.2.** Sarà cura degli avvocati verificare l'emissione di provvedimento emesso a seguito di istanza depositata fuori udienza, atteso che detti provvedimenti non vengono comunicati alle parti.

## **18. Consulenza tecnica d'ufficio: incarico ed espletamento**

**18.1.** Nell'ordinanza di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio il giudice provvederà a formulare, almeno in maniera sommaria, i quesiti da sottoporre al consulente, salva in ogni caso la discussione con i difensori e con lo stesso consulente, circa il contenuto definitivo e/o circa l'integrazione dei quesiti inizialmente proposti.

**18.2.** Al momento del conferimento dell'incarico al consulente, eventualmente attraverso la predisposizione di un modulo uniforme (cfr. facsimile), il giudice

- a) darà incarico al consulente di esperire un tentativo di conciliazione della lite,
- b) disciplinerà il sub-procedimento di consulenza, prevedendo che il consulente d'ufficio, raccolte le osservazioni dei consulenti di parte, comunichi a questi la relazione finale, fissando loro un termine di almeno quindici giorni per far pervenire osservazioni e dando quindi conto di tali osservazioni, con un'integrazione della relazione, nella quale apporterà le eventuali modifiche alle conclusioni già rese, ovvero le confermerà espressamente, motivando comunque il suo convincimento,
- c) assegnerà alle parti un termine successivo al deposito dell'elaborato peritale e anteriore all'udienza di rinvio, perché presentino le relazioni dei propri consulenti di parte,
- d) disporrà che il consulente depositi la relazione finale e le eventuali integrazioni, unitamente alle copie per le parti, sia in forma cartacea che su supporto informatico,
- e) avviserà il consulente tecnico che terrà conto degli eventuali ritardi nel deposito della relazione, ai fini della liquidazione del compenso finale, fatte salve le eventuali proroghe del termine inizialmente fissato che siano richieste prima della scadenza di detto termine, sulla base di giustificati motivi, e siano state concesse,
- f) qualora ritenuto necessario od utile, autorizzerà il consulente d'ufficio ad avvalersi di esperti ausiliari, sotto la propria direzione e responsabilità.

## **FACSIMILE DI MODULO UNIFORME PER IL CONSULENTE TECNICO:**

### **AUTORIZZAZIONI, ISTRUZIONI GENERALI ED AVVERTENZE**

1. Il consulente è espressamente autorizzato a procedere da sé solo alle operazioni peritali, a servirsi del mezzo proprio, a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e ad eseguire piante, calchi e rilievi.
2. Qualora domandi chiarimenti alle parti presenti alle operazioni ed utilizzi tali chiarimenti nelle indagini a lui affidate, il consulente ne farà menzione nella relazione scritta e vi inserirà la precisa indicazione della persona che ha reso le dichiarazioni e delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali i chiarimenti sono stati forniti.
3. Il consulente è incaricato di esperire un tentativo di conciliazione della lite, con redazione, in caso positivo, del verbale di conciliazione.
4. Qualora assuma informazioni da terzi ed utilizzi tali informazioni nelle indagini a lui affidate, il consulente ne indicherà la fonte nella relazione scritta. Il consulente non potrà, salva espressa autorizzazione del giudice, acquisire documentazione non già prodotta dalle parti.
5. Il consulente, raccolte le osservazioni dei consulenti di parte, comunicherà a questi la relazione finale, fissando loro un termine di almeno 15 giorni per far pervenire osservazioni, e dando quindi conto di tali osservazioni, con un'integrazione ulteriore della relazione, nella quale apporterà le eventuali necessarie modifiche alle conclusioni già rese, ovvero le confermerà espressamente, motivando comunque il suo convincimento.
6. Alla relazione scritta, oltre alla documentazione del caso, il consulente alleggerà anche le eventuali memorie tecniche a lui presentate dai consulenti di parte. Qualora nel corso delle operazioni, o all'esito delle stesse, il consulente d'ufficio e quelli di parte concordino su valutazioni o giudizi tecnici, il consulente curerà di documentare ciò in un apposito verbale sottoscritto anche dai consulenti di parte da allegare alla relazione finale.
7. L'eventuale richiesta di proroga del termine assegnato per la relazione scritta dovrà indicare le specifiche ragioni ed essere depositata in cancelleria, anche via e-mail, prima della scadenza del termine medesimo. Non sono ricevibili richieste indirizzate a mezzo posta direttamente al giudice.
8. Il mancato rispetto del termine originariamente stabilito o di quello successivamente prorogato determinerà il mancato riconoscimento delle vacanze per il periodo successivo alla scadenza e, negli altri casi, la riduzione degli onorari di un quarto, ex art. 52 (L), 2° comma, D.P.R. 30/05/2002 n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia-Testo A).
9. Nel formulare l'istanza di liquidazione del compenso e di rimborso delle spese, il consulente si atterrà esclusivamente alla normativa di cui agli artt. da 50 (L) a 56 (L) del citato D.P.R. 30/05/2002 n. 115 e, quanto alla misura degli onorari, al D.M. 30/05/2002 e tabelle allegate (in G.U. n. 182 del 05/08/2002).



## **19. Pignoramento presso terzi**

**19.1.** Nelle udienze fissate per la dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c. gli avvocati avranno cura di invitare i debitori ed i terzi nella giornata del giovedì secondo il seguente schema:

- il concessionario per la riscossione dei tributi per la provincia di Bolzano dalle ore 9.00 alle 9.30
- l'INPS e gli altri istituti di credito per le ore 10.00
- i diversi creditori procedenti il cui cognome, o in caso di pluralità di creditori il cui primo in lista, abbia l'iniziale compresa tra le lettere A e G per le ore 10.30
- i diversi creditori procedenti il cui cognome, o in caso di pluralità di creditori il cui primo in lista, abbia iniziale compresa tra le lettere H e Q per le ore 11.00
- i diversi creditori procedenti il cui cognome, o in caso di pluralità di creditori il cui primo in lista, abbia iniziale compresa tra le lettere R e Z per le ore 11.30

## **20. Liquidazione delle spese**

**20.1.** Nella redazione delle note spese gli avvocati indicheranno il valore della causa e riporteranno in modo chiaro i totali delle voci dei diritti, degli onorari e delle spese imponibili e non.

**20.2.** Il provvedimento di liquidazione sarà, quantomeno nelle sentenze, redatto secondo la seguente formula:

*“... spese del giudizio che si liquidano per diritti in € ..., per onorari in € ..., per 12,50% di spese generali, ex art. 14 tariffa forense, in € ..., per spese imponibili in € ..... e per anticipazioni non imponibili in € ..., così complessivamente in € ..., oltre I.V.A. e C.A.P. sulle poste a ciò soggette, come per legge, ed oltre alle spese successive occorrente”*

**20.3.** Nei procedimenti in cui vi è stato provvedimento di rimessione in istruttoria gli avvocati redigeranno nuova nota spese complessiva, comprendente l'attività oggetto della precedente fase processuale.

## **21. Procedimento cautelare**

**21.1.** I provvedimenti di urgenza-cautelari-possessori saranno comunicati in forma integrale a mezzo di biglietto di cancelleria e non per posta elettronica, con l'apposizione della firma per il ritiro del provvedimento; la cancelleria avrà cura di comunicare alle parti mediante e-mail l'avvenuto deposito del provvedimento.

## **PARTE SECONDA: PROCESSO PENALE**

### **Fissazione delle udienze**

I giudici fissano le udienze dibattimentali scaglionate, in modo da contemperare l'esigenza della continuità della celebrazione delle udienze con quella della minor attesa per le parti.

### **Sostituzione del difensore non comparso**

Fermo il principio del rispetto della puntualità previsto nelle disposizioni generali di questo protocollo, il giudice, anche per le udienze preliminari ed in camera di consiglio, attende non meno di quindici minuti prima di provvedere alla sostituzione dell'avvocato di fiducia non comparso o alla celebrazione dell'udienza in sua assenza nei casi consentiti dalla legge. In ogni caso, prima di trattare l'udienza in cui si è provveduto alla sostituzione, salvo che si tratti di un mero rinvio, il giudice esaurisce le udienze per le quali siano presenti i difensori.

Nel caso di nomina in udienza del difensore d'ufficio la scelta deve cadere tra gli avvocati risultanti di turno in quella giornata.

L'avvocato che non possa comparire puntualmente all'udienza deve fare il possibile per avvisare tempestivamente il giudice del ritardo e delle sue ragioni nel modo più efficace. Analogamente il difensore avviserà il giudice se contestualmente impegnato presso un altro giudice.

### **Copie delle memorie**

Le memorie devono essere depositate unitamente ad un numero di copie sufficienti per tutti i difensori delle altre parti e per il Pubblico Ministero.

Nelle ipotesi in cui non sia prevista la possibilità di chiedere un termine a difesa, il giudice, in caso di nomina quale sostituto processuale di un avvocato non a conoscenza del fascicolo gli assegna un termine minimo per prendere almeno sommaria cognizione dei fatti.

### **Ordine di celebrazione delle udienze**

Di regola le udienze che devono essere rinviate e in genere quelle in cui il dibattimento non si celebra (patteggiamento, oblazione ecc.) hanno la precedenza sulle altre.

L'esistenza di cause di anticipata trattazione viene fatta presente al giudice al termine dell'udienza eventualmente già in corso.